

Pagina iniziale>Ricorso alle vie legali>Mediazione>La mediazione nei paesi dell'UE

La mediazione nei paesi dell'UE

Lussemburgo

Anziché intentare una causa, perché non tentare di risolvere la lite attraverso la mediazione? Si tratta di un metodo alternativo di risoluzione delle controversie in cui un mediatore aiuta le persone in conflitto a raggiungere un accordo. Il governo e i professionisti della giustizia del Granducato di Lussemburgo sono consapevoli dei vantaggi di tale procedura.

Chi contattare?

Non esiste un organo centrale responsabile della regolamentazione delle attività dei mediatori.

Al di là della mediazione in settori specifici (bancario, assicurativo, ecc.) e delle figure del **difensore civico**, responsabile della mediazione in materia amministrativa, e dell'*Ombudskomitee fir t'Rechter vun de Kanner* (commissione per la difesa dei diritti del fanciullo), svolgono attività di mediazione le associazioni giuridiche seguenti:

Association luxembourgeoise de la médiation et des médiateurs agréés (Associazione lussemburghese della mediazione e dei mediatori abilitati) (ALMA asbl);

Centre de médiation civile et commerciale (Centro di mediazione civile e commerciale) (CMCC);

Centre de médiation (Centro di mediazione) (asbl);

Centre de médiation Socio-Familliale (Centro di mediazione socio-familiare) (gestito dalla fondazione Pro Familia);

In quali settori è ammissibile e/o più comune il ricorso alla mediazione?

Il ricorso alla mediazione è ammesso soprattutto nei settori seguenti:

cause amministrative;

cause penali;

cause del diritto di famiglia;

cause commerciali;

cause relative al disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.

Le principali caratteristiche della **mediazione civile e commerciale** sono la sua natura consensuale, la riservatezza del procedimento e l'indipendenza, l'imparzialità e la competenza del mediatore. La mediazione può riguardare la totalità o solo una parte della controversia. Rientrano nella procedura sia la mediazione convenzionale che la mediazione giudiziale, per quanto un posto privilegiato sia riservato alla mediazione familiare.

Nell'ambito della **mediazione convenzionale**, ciascuna delle parti può proporre all'altra parte o alle altre parti, indipendentemente da qualsiasi procedimento giudiziario o arbitrale, il ricorso al procedimento di mediazione in qualunque fase del procedimento giudiziario fino a quando non si giunga alla deliberazione della causa.

Nell'ambito della mediazione giudiziale, o più propriamente «mediazione giudiziale», il giudice è già stato chiamato a pronunciarsi su una controversia in materia civile, commerciale o familiare e può far procedere, in qualsiasi fase del procedimento, alla mediazione giudiziale, sempre che non si sia già giunti alla deliberazione della causa, e a meno che non si tratti di un procedimento da dibattere dinanzi alla Corte di cassazione e in materia di procedimenti sommari. Il giudice può invitare le parti alla mediazione di propria iniziativa o su richiesta congiunta delle parti, ma in ogni caso queste devono essere d'accordo. Quando è chiamato a pronunciarsi su una controversia che solleva un problema di diritto di famiglia, in casi enumerati limitativamente, il giudice può proporre alle parti un provvedimento di mediazione e ordina una riunione informativa gratuita durante la quale vengono spiegati i principi, la procedura e gli effetti della mediazione.

In **materia penale**, il *procureur de l'État* può, a determinate condizioni e prima di decidere in merito all'azione penale, decidere di ricorrere alla mediazione se tale misura è atta a:

garantire il risarcimento dei danni causati alla vittima; o

porre fine al disordine risultante dal reato; o

contribuire alla riqualificazione dell'autore del reato.

Il ricorso alla mediazione non impedisce l'eventuale decisione successiva di avviare un procedimento giudiziario, in particolare se le condizioni per la mediazione non sono soddisfatte.

Esistono disposizioni specifiche in materia?

Il ricorso alla mediazione ha carattere interamente volontario.

La mediazione in ambito amministrativo e penale, così come le cosiddette mediazioni «settoriali», sono disciplinate da una normativa specifica.

Informazione e formazione

Mediatore penale

La **legge del 6 maggio 1999** e il **regolamento granducale del 31 maggio 1999** hanno istituito il sistema della mediazione penale. Prima di pronunciarsi in merito all'azione penale, il *procureur d'Etat* può decidere di ricorrere alla mediazione se ritiene che tale misura possa garantire il risarcimento del danno arrecato alla vittima, porre fine al disordine risultante dal reato o contribuire alla riqualificazione dell'autore del reato. Quando decide di ricorrere alla mediazione penale, il *procureur d'Etat* può nominare come mediatore qualsiasi persona abilitata ad esercitare tale funzione.

Per quanto riguarda l'abilitazione:

La persona che desidera essere abilitata come mediatore penale ne fa richiesta al ministro della Giustizia, il quale decide in merito alla richiesta, dopo avere chiesto il parere del *procureur général d'Etat*.

Mediazione in materia civile e commerciale

La **legge del 24 febbraio 2012** istituisce un quadro legislativo nazionale per la mediazione in materia civile e commerciale sotto forma di un nuovo titolo del nuovo codice di procedura civile. Attraverso tale legge, il Lussemburgo ha recepito la direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale, applicando alle controversie nazionali i principi enunciati nella

direttiva per le controversie transfrontaliere. La legge è completata dal [regolamento granducale del 25 giugno 2012 che stabilisce la procedura di abilitazione per le funzioni di mediatore giudiziario e familiare abilitato, la formazione specifica richiesta in materia di mediazione e lo svolgimento di una riunione informativa gratuita](#)

Il mediatore è un soggetto terzo il cui compito è quello di ascoltare le parti insieme o, se necessario, separatamente, in modo che queste possano giungere a una soluzione della controversia che le oppone. Senza imporre una soluzione alle parti, il mediatore le invita a trovare un accordo su una soluzione negoziata e amichevole.

La mediazione giudiziale e la mediazione familiare possono essere condotte da un mediatore abilitato o non abilitato. Il mediatore abilitato è una persona fisica autorizzata dal ministro della Giustizia a svolgere tale funzione.

In caso di mediazione convenzionale e in caso di controversie transfrontaliere, le parti possono affidarsi a un mediatore non abilitato.

Per quanto riguarda l'abilitazione:

Il ministro della Giustizia è l'autorità competente per l'abilitazione dei mediatori. In materia civile e commerciale i mediatori non hanno bisogno di abilitazione per la mediazione convenzionale.

Qualsiasi persona fisica può chiedere l'abilitazione, purché soddisfi le condizioni previste dalla legge del 24 febbraio 2012 che introduce la mediazione in materia civile e commerciale nel nuovo codice di procedura civile, nonché quelle contenute nel regolamento granducale del 25 giugno 2012 che stabilisce la procedura di abilitazione per le funzioni di mediatore giudiziario e familiare abilitato, il programma di formazione specifica in mediazione e lo svolgimento di una riunione informativa gratuita.

Ai sensi della suddetta direttiva 2008/52/CE e dell'articolo 1251-3, paragrafo 1, comma 3, della legge del 24 febbraio 2012 sulla mediazione, il prestatore di servizi di mediazione che soddisfi requisiti di abilitazione equivalenti o sostanzialmente comparabili in un altro Stato membro dell'Unione europea è esentato dall'abilitazione nel Granducato di Lussemburgo.

L'abilitazione è concessa a tempo indeterminato.

L'articolo 1251-3, secondo comma, del nuovo codice di procedura civile e il regolamento granducale del 25 giugno 2012 di cui sopra stabiliscono le condizioni cumulative previste per le persone fisiche che desiderano essere abilitate:

la persona deve fornire garanzie di onorabilità, competenza, preparazione, indipendenza e imparzialità;

la persona deve esibire un estratto del casellario giudiziario lussemburghese o un documento analogo rilasciato dalle autorità competenti del paese di residenza nel quale il richiedente ha risieduto negli ultimi cinque anni;

la persona deve poter godere dei diritti civili ed esercitare i diritti politici;

la persona deve avere una formazione specifica in mediazione, acquisita:

mediante un master in mediazione rilasciato dall'Università del Lussemburgo o da un'università, un istituto di istruzione superiore o un altro istituto dello stesso livello di formazione, designato conformemente alle disposizioni legislative, normative o amministrative di uno Stato membro dell'Unione europea;

mediante un'esperienza professionale triennale integrata da «una formazione specifica in mediazione» come prevista all'articolo 2 del regolamento granducale del 25 giugno 2012 di cui sopra; oppure

mediante una formazione in mediazione riconosciuta in uno Stato membro dell'Unione.

L'Università del Lussemburgo offre un [programma specifico di formazione \(master\) in mediazione](#).

Quanto costa la mediazione?

La mediazione è spesso una procedura gratuita. Se è previsto un pagamento, questo è indicato chiaramente.

Nell'ambito della **mediazione convenzionale** i compensi dei mediatori sono fissati liberamente. In tal caso le spese e i compensi sono a carico delle parti in egual misura, sempre che esse non decidano diversamente.

Nell'ambito della **mediazione giudiziale e della mediazione familiare** i compensi sono stabiliti tramite regolamento granducale.

L'accordo raggiunto in sede di mediazione è esecutivo?

È importante sottolineare che gli accordi derivanti dalla **mediazione civile e commerciale** hanno lo stesso valore probatorio di una decisione giudiziaria. Per effetto della suddetta direttiva 2008/52/CE, tali accordi di mediazione, indipendentemente dal fatto che siano raggiunti in un altro Stato dell'Unione europea o in ambito nazionale, sono esecutivi all'interno dell'Unione europea. È l'approvazione dell'accordo, totale o parziale, da parte del giudice competente a sancirne la forza esecutiva.

La legge del 24 febbraio 2012 recepisce la direttiva nella legislazione nazionale, ponendo la mediazione sullo stesso piano dei procedimenti giudiziari esistenti.

Link correlati

[Ministère de la Justice \(Ministero della Giustizia\);](#)

[Association luxembourgeoise de la médiation et des médiateurs agréés \(Associazione lussemburghese della mediazione e dei mediatori abilitati\) \(ALMA asbl\);](#)

[Centre de médiation civile et commerciale \(Centro di mediazione civile e commerciale\) \(CMCC\);](#)

[Centre de médiation civile et commerciale \(Centro di mediazione civile e commerciale\) \(CMCC asbl\);](#)

[Centre de médiation \(Centro di mediazione\) \(asbl\);](#)

[Centre de médiation Socio-Familiare \(Centro di mediazione socio-familiare\).](#)

Ultimo aggiornamento: 11/01/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.